

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 1 agosto 2024 alle ore 19.00 presso la sede legale in strada circonvallazione SUD 21/B – 46100 Mantova – si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- 1) Modifica statuto per iscrizione al RUNTS
- 2) Varie ed eventuali

Prende la parola la Presidente Dott.ssa Anna Nicchio che, constatata la validità dell'assemblea per la presenza dei due terzi degli associati composta da elenco che segue:

Presidente Anna Nicchio

Silvia Pozzetti con deleghe di Marco Bernini + Patrizia Travagliati

Anna Carra con deleghe di Sonia Zanardi + Nicole Piva

Annalisa Rizzi con delega di Marina Tosi

Maria Chiara Bellini con delega di Cristiana Maltini

Elisa Cerchi con delega di Maurizio Ferrari

Franca Pezzini con delega di AnnaMaria Razzini

Goldoni Marco

MariaGrazia Sabbadini con delega di Davide Lantignotti

Svetlana Dmitrieva

Roberto Turina

Nomina come segretaria la Sig.ra Silvia Pozzetti, passando alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno, La Presidente illustra ai presenti che si necessita di apportare modifiche e maggiori dettagli ai seguenti articoli dello Statuto:

art. 4) - art. 12) - art. 15) - art. 19)

Dopo la lettura dello Statuto così redatto, i soci all'unanimità deliberano di approvare le modifiche e aggiunta di dettagli così come apportate ai seguenti:

Art. 4) - art. 12) - art. 15) - art. 19)

Null'altro essendovi da aggiungere o deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.30 previa lettura, stesura e approvazione del presente verbale alla cui firma partecipano

La Presidente (Anna Nicchio)

Agenzia delle Entrate

La segretaria (Silvia Pozzetti)

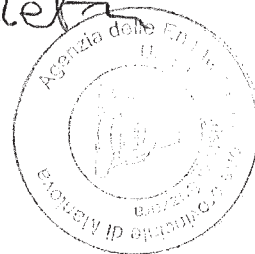
Ufficio territoriale di Suzara - codice Ufficio TPB

Il Direttore
dell'Ufficio Tributi di Suzara
Tommaso Perzio

Atto registrato il 14-08-2024 al N. 238

Serie 3 con esat. € 200,00

euro duecento, 00 //



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IL GERMOGLIO ENTE DEL TERZO SETTORE"

in breve

"IL GERMOGLIO ETS"

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO -

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

L'associazione è denominata "IL GERMOGLIO ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve "IL GERMOGLIO ETS".

ARTICOLO 2 = SEDE

La sede dell'associazione è in Mantova.

ARTICOLO 3 = DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 = SCOPO

L'associazione non ha fine di lucro e persegue un interesse generale nella organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale così come previsto dall'art. 5 del D.lgs 3/7/2017 n. 117 lett. I). In particolare è un'associazione costituita prevalentemente da donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore al seno e ha lo scopo di:

- promuovere, organizzare e sviluppare ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, atta a favorire, sotto il profilo fisico,



psicologico, umano e sociale, un completo "reinserimento" della donna operata al seno o che ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno;

- promuovere e sostenere la realizzazione di servizi, spazi d'incontro, percorsi e progetti che agevolino le donne operate di tumore al seno o che abbiano ricevuto una diagnosi di tumore al seno ad affrontare e superare le difficoltà che incontrano durante il percorso di guarigione;

- offrire supporto ai familiari delle stesse donne a comprendere e gestire le paure ed emozioni connaturali al percorso di diagnosi e cura di tali donne.

L'associazione non fornisce in alcun modo consulenza medica, diagnostica e/o farmacologica, ma si impegna ad indirizzare le donne verso strutture competenti che possano offrire servizi di supporto.

L'associazione è comunque disponibile a fornire il proprio servizio a qualsiasi tipo di malato oncologico.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di cui all'art.5, così come previsto dall'art.6 del Dlgs 117/2017. Tali attività si considerano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definite dalla normativa vigente.

L'Associazione è insindacabilmente apartitica: l'esercizio e la manifestazione della propria appartenenza politica dovrà avvenire in altre e separate sedi.

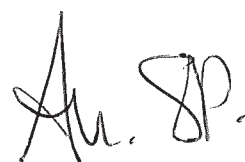
TITOLO II

- ASSOCIATI -

ARTICOLO 5 = ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche o gli enti interessati all'attività dell'associazione stessa.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'An. SP.' or similar, located at the bottom right of the page.

ARTICOLO 6 = AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione avviene su domanda degli interessati.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto a versare la tassa di iscrizione, nella misura fissata di anno in anno, dall'assemblea.

L'adesione all'associazione comporta per ogni associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto spetta anche ai soci minorenni che potrà essere esercitato dai genitori o dal responsabile genitoriale.

ARTICOLO 7 = OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

1. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;



c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo;

d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

2. Ciascun socio ha il dovere:

a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

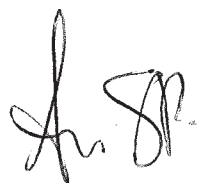
c) di non arrecare danno all'Associazione;

d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

I soci hanno diritto alla libera visione dei libri sociali. La consultazione e l'esame dei libri sociali può avvenire su semplice richiesta da parte dei singoli associati, i quali devono inviare una richiesta scritta al consiglio direttivo o tramite posta, posta elettronica o posta certificata. Entro 5 giorni lavorativi, presso la sede sociale, il consiglio direttivo deve mettere a disposizione di ogni singolo richiedente tutti i libri sociali affinché questi ne possano prendere visione. Su singola richiesta è possibile inviare per posta elettronica certificata al richiedente, copia estratta della singola assemblea o del singolo consiglio direttivo.

ARTICOLO 8 = PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:



- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione.

ARTICOLO 9 = RECESSO

Il recesso deve comunicarsi, per iscritto al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno.

I soci che avranno presentato per iscritto le loro dimissioni oltre detto termine, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ARTICOLO 10 = ESCLUSIONE

L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea, nei confronti dell'associato che, in qualunque modo danneggi, anche moralmente, l'associazione o fomenti dissidi o disordini tra gli associati, ovvero non adempia agli obblighi, di cui al presente statuto, assunti verso l'associazione. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

L'esclusione può, inoltre, aver luogo per incompatibilità o indegnità ed in genere per ogni altro motivo ritenuto grave.

ARTICOLO 11 = IRRIPETIBILITA' DEI CONTRIBUTI

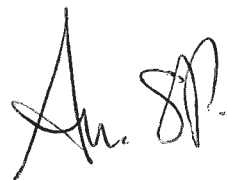
L'associato che, per qualunque motivo, cessa di appartenere all'associazione, non ha diritto al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati.

TITOLO III

- PATRIMONIO -

ARTICOLO 12 = PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:



- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- dalle erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
- dalle elargizioni e dai sussidi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali di associazione;
- dagli eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 8 del Dlgs. 117/2017 il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 13 = ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

TITOLO IV

- ASSEMBLEA -

ARTICOLO 14 = CONVOCAZIONE

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Au. SP

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche.

L'assemblea deve essere inoltre convocata, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un decimo degli

 associati.

La convocazione è fatta a mezzo di manifesti da affiggere, almeno otto giorni prima della riunione, nei locali ove ha sede l'associazione.

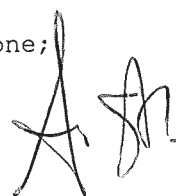
In essi devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata, anche fuori dalla sede dell'associazione, ma comunque sempre nella città ove ha sede l'associazione stessa.

ARTICOLO 15 = COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera:

- sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sulla nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- sulla nomina e revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, su designazione del Consiglio, del Presidente Onorario;
- sull'entità della tassa di iscrizione e della quota annuale di associazione;



- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- su tutto quanto altro ad essa demandato dallo statuto;
- su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 = INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare, per delega scritta da altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 17 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal VicePresidente ed, in assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori, da trascriversi nell'apposito libro, se istituito, ovvero, da conservare presso la sede dell'associazione a disposizione di qualunque interessato.

ARTICOLO 18 = DELIBERAZIONI

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

E' richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per modificare l'atto costitutivo e lo statuto.

Occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

TITOLO V

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 19 = CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri nominati dall'assemblea compreso Presidente e Vicepresidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, prima della scadenza del mandato, l'assemblea appositamente convocata, provvederà alla loro sostituzione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 20 = PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente e può pure nominare, sempre che non vi abbia provveduto l'assemblea, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'associazione e come tale presiede l'assemblea generale dei soci.



Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti e può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

- COLLEGIO DEI REVISORI -

ARTICOLO 25 = COMPOSIZIONE

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito a tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea degli associati.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO VII

- SCIoglimento -

ARTICOLO 26 = SCIoglimento

L'associazione si scioglie per le cause indicate dall'art.27 c.c.

Lo scioglimento dell'associazione può essere, altresì, deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'assemblea delibererà in ordine allo scioglimento alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio, con le modalità e le maggioranze di cui al precedente articolo 18. In caso di impossibilità o prolungata inerzia nel deliberare, ciascun associato potrà presentare un'istanza al Presidente del Tribunale affinché, rilevata l'estinzione dell'associazione, provveda alla nomina di uno o più liquidatori.



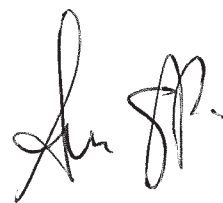
L'attivo o qualsiasi bene mobile e/o immobile e qualsiasi altro bene di proprietà dell'Associazione non potranno essere in alcun modo assegnati agli associati, ma dovranno essere devoluti ad enti o associazioni aventi finalità istituzionali affini. Ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere sono nulli.

TITOLO VII

- CONTROVERSIE -

ARTICOLO 27 = CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente ai rapporti sociali, sarà deferita al giudizio di un Collegio, composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, quale Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dai primi due o - in caso di disaccordo - dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'associazione. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata a.r., potrà



richiederne la nomina al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede l'associazione.

Nel caso che la controversia dovesse insorgere tra più parti, saranno le stesse di comune accordo a scegliere i tre membri del Collegio Arbitrale. In mancanza di accordo su tutti o su alcuno degli arbitri, la nomina dell'arbitro o degli arbitri mancanti sarà rimessa al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'associazione, che provvederà anche, ove fosse necessario, a designare il Presidente del Collegio.

In ogni caso, il Collegio Arbitrale giudicherà inappellabilmente, secondo equità e senza formalità di procedura.

TITOLO IX

- DISPOSIZIONI GENERALI -

ARTICOLO 28 = REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione può essere disciplinato da un regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.

ARTICOLO 29 = GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 30 = RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

